

FOGLIO INFORMATIVO**MUTUI CHIROGRAFARIO A TASSO FISSO**

Aggiornamento nr. 02 del 01 settembre 2025

Informazioni sulla Banca

BANCA STABIESE S.p.A.

Sede Legale ed Amministrativa in Via Ettore Tito 1, 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Tel. 081.8711407 - Fax 081.8702733

Sito Internet www.bancastabiese.it - E-mail info@bancastabiese.it – pec bancastabiese@legalmail.it

Iscrizione all'Albo delle Banche nr. 4398.4.0

Iscrizione al Registro delle Imprese Tribunale Napoli nr.121/36

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi

Cod. ABI 03388

Il presente foglio informativo è rivolto:

- ai clienti diversi dai "Clienti Consumatori";
- ai "Clienti Consumatori" che richiedono un finanziamento superiore ad € 75.000,00 non finalizzato alla ristrutturazione di un immobile residenziale, ai sensi del DL 21 aprile 2016 n.72

Per "Consumatore" si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Caratteristiche e rischi tipiciChe cos'è il Mutuo Chirografario

E' un finanziamento a medio/lungo termine il cui rimborso avviene mediante il pagamento di rate posticipate secondo un piano di ammortamento a scadenze concordate; il rimborso del capitale può essere preceduto da rate di solo interessi [preammortamento].

Il finanziamento è emesso a tasso fisso con la durata massima di 120 mesi, che può includere un periodo di preammortamento della durata massima di 24 mesi.

Mutuo chirografario Fondo di Garanzia (Legge 662/96) smi

Si tratta di un chirografario a tasso variabile/fisso, riservato alle microimprese, piccole/medie Imprese (PMI), di tutto il territorio nazionale. Per l'esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali ed immateriali e delle altre operazioni si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96 e successive modifiche e integrazioni, reperibile sul sito internet dell'ente gestore Mediocredito Centrale (MCC) – Banca del Mezzogiorno <http://www.fondodigaranzia.it/>. Il prodotto è rivolto esclusivamente a clienti non consumatori.

L'intervento del Fondo favorisce l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese italiane mediante la concessione di una garanzia pubblica direttamente alle Banche, a fronte di finanziamenti connessi all'attività di impresa.

Possono essere garantite da MCC le PMI valutate "economicamente e finanziariamente sane". Le operazioni ammissibili alla Garanzia Diretta possono avere le seguenti caratteristiche:

- durata non inferiore a 12 o 37 mesi;

- anticipazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione;
- operazioni sul capitale di rischio;
- operazioni di consolidamento delle passività su stessa banca, se già precedentemente garantite dal Fondo, o altra banca, anche se non già precedentemente garantite;
- altre operazioni finanziarie diverse dalle precedenti e concesse a soggetti ubicati su tutto il territorio nazionale.

Sono escluse le operazioni finanziarie che:

- non abbiano una durata e/o una scadenza stabilita e certa; siano connesse all'esportazione;
- siano a favore di soggetti per cui sia pervenuta comunicazione di avvio delle procedure di recupero, attivazione, richiesta prolungamento della Garanzia.

Il Fondo di Garanzia (Legge 662/96 smi) è un fondo patrimoniale costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. e gestito, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, da un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI). La percentuale di copertura del fondo varia dal 30% (o 50% se la durata è superiore a 37 mesi) all'80% dell'importo del finanziamento in funzione dei casi previsti e con una garanzia massima di € 2.500.000,00.

Lo scopo del Fondo è di facilitare l'accesso al credito alle PMI attraverso l'intervento di garanzia dello Stato.

Tutte le altre informazioni sono disponibili sul sito www.fondidigaranzia.it

In ogni caso la Banca si riserva di valutare il merito creditizio del soggetto richiedente il finanziamento.

Principali Rischi

Tra i principali rischi, deve essere tenuta presente l'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso in quanto il finanziamento è concesso a tasso fisso.

Le condizioni economiche di seguito riportate rappresentano le "condizioni massime" applicabili dalla Banca per i singoli prodotti/servizi; eventuali deroghe potranno essere concordate di volta in volta con la Banca.

Condizioni economiche

QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO
Importo totale del credito: 100.000,00
Costo totale del credito: 24.679,80
Importo totale dovuto dal cliente: 124.429,80
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 9,54%

Il TAEG è calcolato su un esempio di finanziamento di € 100.000,00, di durata pari a 5 anni, al tasso fisso del 9,00%, con una periodicità della rata mensile, imposta sostitutiva 0,25% (250 euro) e spese di istruttoria 900 euro.

In ogni caso il tasso applicato al rapporto non potrà superare Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura (108/96)

Prima di scegliere e firmare il contratto leggere attentamente le condizioni economiche riportate in questa sezione del Foglio Informativo.

Caratteristiche	
Importo massimo finanziabile	Non previsto
Durata	<ul style="list-style-type: none"> o Minimo 12 mesi (senza preammortamento) o Massimo 120 mesi, comprensivi di eventuale preammortamento della durata massima di 24 mesi
Forme di garanzia	In base alla valutazione sul merito di credito del Cliente, la Banca può richiedere il rilascio di una o più garanzie quali ad esempio pegno, fideiussione, etc.
Valuta	Euro
Tassi	
Tasso di interesse nominale annuo di preammortamento	9,00 %

Tasso di interesse nominale annuo	9,00 %
Tasso di mora	Tasso del contratto + 1 punto percentuale (e comunque nei limiti di legge)
Modalità di calcolo degli interessi	Il calcolo degli interessi è definito tramite: totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per il tasso di interesse, il risultato ottenuto è diviso per 365 (divisore dell'anno civile).
Spese	
Spese per la stipula del contratto	<u>Istruttoria</u> : 1% dell'importo finanziato (anche se il Mutuo non è concesso o rinunciato) Con un Minimo di 250 euro ed un Massimo Euro 900,00 <u>Imposta sostitutiva</u> : 0,25% della somma erogata
Spese per la gestione del rapporto	<u>Incasso rata</u> : euro 0,00 <u>Invio comunicazione/rendicontazione</u> : euro 0,00
Spese per i servizi accessori	Polizza assicurativa: Non prevista
Piano di ammortamento	
Tipo piano di ammortamento	Francese Equivalente
Tipologia di rata	Fissa per la durata del preammortamento (se previsto) Fissa per la durata dell'ammortamento
Periodicità delle rate	Mensile – Bimestrale – Trimestrale - Semestrale
Altri aspetti	
Durata dell'istruttoria	60 giorni di calendario dalla richiesta scritta
Disponibilità dell'importo	Contestuale alla stipula
Estinzione Anticipata	Il Cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto a Banca Stabiese. In tal caso ha diritto a una riduzione del costo, pari all'importo degli interessi dovuti per la vita residua del contratto. In caso di rimborso anticipato, Banca Stabiese ha diritto ad un indennizzo pari all'1 per cento dell'importo rimborsato, se la vita residua del contratto è superiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente è pari o inferiore a € 10.000,00 e corrisponde all'intero debito residuo.
Tempi di chiusura del rapporto	I tempi massimi di chiusura del rapporto sono pari a 5 giorni lavorativi successivi al pagamento di tutto quanto dovuto per l'estinzione del debito residuo, degli interessi e degli oneri.
Portabilità	Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non sostiene neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali).

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA IN PRESENZA DI TASSO FISSO

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni) (senza preammortamento)	Importo della rata mensile per Euro 100.000,00 di capitale
9,00 %	4	euro 2.471,86
9,00 %	5	euro 2.058,83
9,00 %	6	euro 1.785,17
9,00 %	7	euro 1.591,14
9,00 %	8	euro 1.446,87
9,00 %	9	euro 1.335,75
9,00 %	10	euro 1.247,83

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge numero 108/1996), relativo a 'Altri finanziamenti', può essere consultato in filiale.

Recesso e reclami

Recesso del contratto

Il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto di finanziamento senza penali entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il Cliente riceve tutte le informazioni previste dalla normativa che disciplina la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Il Cliente che recede:

- ne dà comunicazione alla Banca inviando alla stessa, prima della scadenza del termine per l'esercizio del recesso, una raccomandata A.R. o, in alternativa, una pec (posta elettronica certificata);
- se il contratto di finanziamento ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di cui al punto precedente, il Cliente restituisce il capitale e paga gli interessi giornalieri maturati fino al momento della restituzione e calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. L'importo giornaliero di tali interessi è dato dal tasso indicato nel frontespizio del contratto, diviso per 365 e moltiplicato per il capitale.

L'importo complessivo da restituire è dato dall'interesse giornaliero, come sopra determinato, moltiplicato per il numero dei giorni intercorrenti dalla data di esecuzione alla data di restituzione.

Il Cliente inoltre rimborsa alla Banca le somme non ripetibili da questa corrisposte alla Pubblica Amministrazione. La Banca non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dai commi che precedono.

Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente e la banca in dipendenza del rapporto, il foro competente è esclusivamente quello di Torre Annunziata (NA). Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art.33 comma 2 lett. U D.Lgs. 06/09/2005 del codice civile, il foro esclusivamente competente è il foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Il cliente può inoltrare un reclamo, necessariamente in forma scritta, secondo le seguenti modalità: posta raccomandata all'indirizzo della Banca Stabiese - Ufficio Reclami, Via Ettore Tito 1 80053 Castellammare di Stabia (NA); posta elettronica all'indirizzo: info@bancastabiese.it; poste elettronica certificata all'indirizzo: bancastabiese@legalmail.it; consegna a mano ad una delle Filiali della Banca, previo rilascio di ricevuta.

Le procedure di reclamo sono gratuite per il cliente. La banca è obbligata a rispondere entro il termine massimo di:

- 15 giorni lavorativi dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di Pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore ai 35 giorni lavorativi;
- 60 giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei Servizi di Pagamento.

Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario" (di seguito "ABF"). L'ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per il mero accertamento di diritti, obblighi e facoltà (indipendentemente dal valore del rapporto) ovvero per la richiesta della corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 200.00 euro. Tale sistema, al quale la Banca è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il cliente può richiedere alla Banca, alle filiali della Banca d'Italia o visitare il sito web dell'ABF (www.arbitrobancariofinanziario.it)

In relazione ad eventuali obblighi di esperire il preventivo tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità delle domande giudiziali dinanzi alla competente autorità giudiziaria ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere, il Cliente e la Banca, singolarmente o in forma congiunta, qualunque sia il valore della controversia, devono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Organismo abilitato alla mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia). Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca. È fatta salva la possibilità per la Banca ed il Cliente di indicare concordemente un altro organismo di conciliazione abilitato alla mediazione, iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. È fatta comunque salva la possibilità per il Cliente di adire, in alternativa all'Organismo di Conciliazione Bancaria, l'ABF ai sensi di quanto sopra descritto. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui il tentativo di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Se il Cliente riscontra violazioni da parte della Banca alle norme in materia di Servizi di Pagamento può altresì presentare un esposto alla filiale della Banca di Italia nel cui territorio ha sede la Banca (art. 39 D.Lgs 11/2010). La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

Per eventuali violazioni della normativa in materia di servizi di pagamento, possono essere applicate delle sanzioni amministrative nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché nei confronti degli esponenti aziendali e del personale. Tali sanzioni amministrative di carattere pecuniario ed accessorio sono applicate secondo i criteri indicati dalle pertinenti norme del Decreto Legislativo 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) e del Decreto Legislativo 11 del 2010.

In caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento il cliente può altresì Ricorrere all'Arbitro per le controversie Finanziarie (ACF) Consob per controversie tra un investitore "retail" e un "intermediario", che hanno ad oggetto la violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio (www.acf.consob.it).

Legenda

Ammortamento	E' il processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto.
Imposta sostitutiva	Imposta pari allo 0,25% della somma erogata.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento francese	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	E' il periodo preliminare al piano rateale di rimborso del mutuo in cui il cliente ha la piena disponibilità del capitale iniziale. Durante questo periodo, la cui durata è fissata in contratto, il cliente si limita a pagare alle scadenze la sola quota di interessi sulla somma mutuata, al tasso convenuto nel contratto.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo secondo le scadenze stabilite nel contratto. La rata è composta da quota capitale e quota interessi.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale TAEG	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata comprensiva di capitale.

Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio TEGM	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.